



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI



Viale San Pietro, 10 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DELIBERAZIONE N. 536 DEL 27/09/2017

Oggetto: Convenzione per lo svolgimento di attività integrative ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso Strutture assistenziali al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Radioterapia dell'Università degli Studi di Sassari – Dott.ssa Ivaldi

Struttura Proponente Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione	Conto di Costo _____
Direttore della Struttura Proponente Dott.ssa Chiara Seazzu	Responsabile del Procedimento Dott.ssa Chiara Seazzu

Estensore: Dott.ssa Graziella Sanna

Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, la corrispondenza del formato cartaceo al file inserito sul SISAR atti nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Il Responsabile della Struttura: Dott.ssa Chiara Seazzu Firma Chiara Seazzu

Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza. Dichiarano inoltre, di aver predisposto la dichiarazione di acquisto inderogabile, agli atti del Servizio.

Il presente provvedimento contiene dati sensibili Si No

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Chiara Seazzu
Data 20.09.2017 Firma Chiara Seazzu

Il Responsabile della Struttura: Dott.ssa Chiara Seazzu
Data 20.09.2017 Firma Chiara Seazzu

Il Responsabile addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso
 È NON È (le motivazioni sono allegate alla presente)
coerente con le proiezioni economiche comunicate alla Direzione Strategica.
Spesa prevista _____ C.E. n. _____

Il Responsabile del Controllo di Gestione: Dott.ssa Sara Sanna
Data _____ Firma _____

Il Responsabile del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento.

Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Maria Bellu
Data _____ Firma _____

Il Responsabile del Bilancio attesta altresì che la spesa non contrasta gli obiettivi Regionali di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo (nota RAS Prot. 4801 del 29.12.2016).

Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Maria Bellu
Data _____ Firma _____

Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Lorenzo Pescini (Delibera del Direttore Generale. n. 378 del 02.11.2016)

Favorevole Non Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)
Data 26/09/17 Firma Lorenzo Pescini

Parere del Direttore Sanitario: Dott. Nicolò Orrù (Delibera del Direttore Generale. n. 393 del 14.11.2016)

Favorevole Non Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)
Data 27/09/2017 Firma Nicolò Orrù

La presente Deliberazione si compone di n.-9 -pagine, di cui n. 5 pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
AFFARI GENERALI, LEGALI, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE
(Dott.ssa Chiara Seazzu)

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTO** l’art. 27 del D.P.R. 11.07.80, n. 382 il quale prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento delle attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione specialistica;
- VISTO** l’art. 37 del D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 che disciplina l’attività dei medici in formazione specialistica, ed in particolare prevede per il medico la stipula di uno specifico contratto di formazione specialistica, all’atto dell’iscrizione alla Scuola di Specializzazione;
- VISTO** l’art. 38 del D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 che disciplina le modalità del programma di formazione e lo svolgimento delle attività teorico e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente;
- VISTO** il Decreto Interministeriale n. 402/2017 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di Specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.L. n. 68/2015;
- CONSIDERATO** che la Scuola di Specializzazione in Radioterapia ha interesse ad estendere la propria rete formativa attraverso la stipula di una convenzione per l’attivazione di un periodo di formazione per il medico specialista Dott.ssa Eliana Ivaldi presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano;
- CONSIDERATO** che la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, ha manifestato la disponibilità a mettere a disposizione, le proprie strutture, i servizi logistici ed il personale per le esigenze didattiche e formative;
- PRESO ATTO** che dalla stipula della presente convenzione non deriva alcun onere per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1) di stipulare apposita Convenzione tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, l’Università degli Studi di Sassari e la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, per l’attivazione di un periodo di formazione per il medico specialista Dott.ssa Eliana Ivaldi presso la Fondazione IRCCS, secondo lo schema che si ritiene di approvare, allegato al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;

- 2) di dare mandato agli uffici competenti al fine della predisposizione dei conseguenti adempimenti.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
FFARI GENERALI, LEGALI, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE
(Dott.ssa Chiara Seazzu)**

Chiara Seazzu

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio D'Urso

Nominato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 57 del 03.10.2016

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di settembre, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria.

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: "Convenzione per lo svolgimento di attività integrative ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso Strutture assistenziali al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Radioterapia dell'Università degli Studi di Sassari – Dott.ssa Ivaldi”;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso parere favorevole;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- 1) di stipulare apposita Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, l'Università degli Studi di Sassari e la Fondazione IRCSS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, per l'attivazione di un periodo di formazione per il medico specialista Dott.ssa Eliana Ivaldi presso la Fondazione IRCSS, secondo lo schema che si ritiene di approvare, allegato al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare mandato agli uffici competenti al fine della predisposizione dei conseguenti adempimenti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Antonio D'Urso)

Autentico in 27/09/2017

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 27/09/2017 per la durata di quindici giorni

Il Responsabile del Servizio f.f. Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione

(Dott.ssa Chiara Sezzu)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIOTERAPIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI.

- Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE”, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, e in particolare l'art. 6 “*Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università*”;
- Visto il DM 1 agosto 2005 concernente il Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- Visto il DM 29 marzo 2006, n. 115 “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione”, ed in particolare il punto 1.2 dell'allegato 1 “Standard generali e specifici per l'accreditamento delle strutture della rete formativa”;
- Visto il DM 13 giugno 2017, n. 402 “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione”, ed in particolare il punto 1.2 dell'allegato 1 “Standard minimi generali e specifici ed indicatori di performance per l'accreditamento delle strutture della rete formativa”;
- Vista la richiesta del Direttore della Scuola di Specializzazione in Radioterapia, di attivazione di un periodo di formazione per il medico specialista in formazione dott.ssa Eliana Ivaldi presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano;
- Visto il Decreto del Consiglio della Scuola di Specializzazione del 19 luglio 2017

TRA

L'**Università degli Studi di Sassari**, con sede legale in Sassari, P.zza Università n. 21, P.IVA 001963509041, nella persona del Rettore *pro- tempore* Prof. Massimo Carpinelli, domiciliato per la carica in Sassari, Piazza Università n. 21;

L'**Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari**, con sede legale in Sassari, V.le San Pietro n. 10, P. IVA 02268260904, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Antonio D'Urso, nato a Catania il 12/01/1962, in qualità di Legale Rappresentante

E

La **Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori**, codice fiscale 80018230153 e partita IVA 04376350155, con sede in Milano, Via Giacomo Venezian n. 1, nella persona dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Enzo Lucchini, in esecuzione della deliberazione CdA

n. _____

d'ora in poi denominata “Fondazione”

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

La Fondazione si impegna ad accogliere presso la propria s.c. Radioterapia 2 per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa, il medico specialista in formazione **dott.ssa Eliana Ivaldi** nata a Acqui Terme il 24/12/ 1982 e residente a Ponte San Pietro, Via F. Nullo n. 1, Codice fiscale VLDLNE82T64AO52U

Art. 3

L'attività formativa della **dott.ssa Eliana Ivaldi** ha durata di cinque (5) mesi, a decorrere dal 01/11/2017 e sino al 31/03/2018. L'attività avrà inizio comunque a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione.

Art. 4

La Fondazione per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione mette a disposizione le strutture, i servizi logistici, il personale laureato, tecnico (paramedico e ausiliario) facente capo alla propria s.c. Radioterapia 2.

Il medico specialista in formazione frequenta la predetta struttura negli orari concordati con il Direttore della struttura e comunque nel rispetto dell'art. 40 del D.Lgs. n. 368/1999 sicché sia garantita la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura con gli obiettivi didattici formativi della Scuola.

Art. 5

Nel rispetto della alternanza tra attività pratica e teorica prevista dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in sede di programmazione, il medico specialista in formazione svolge le attività preventivamente concordate tra il Direttore della Scuola di Specializzazione ed il Direttore della s.c. Radioterapia 2 della Fondazione, mediante la stesura di un piano di formazione personalizzato.

Art. 6

La frequenza del medico specialista in formazione è finalizzata all'addestramento previsto dallo Statuto della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante; la frequenza non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro né con l'Università né con la Fondazione.

Art. 7

L'attività integrativa si svolge sotto la guida del Direttore della s.c. Radioterapia 2, individuato come tutore dalla Fondazione.

Art. 8

L'accertamento della regolare frequenza del medico specialista in formazione è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 9

Lo svolgimento dell'attività integrativa è seguito e verificato dal tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico specialista in formazione, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10

La Fondazione provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico specialista in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 11

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico specialista che svolge attività di formazione presso le strutture della Fondazione ed è esposto a rischi è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo il datore di lavoro della Fondazione (secondo il sistema di deleghe vigente nella Fondazione stessa) garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico specialista in formazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi della Fondazione.

Il medico specialista in formazione è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti della Fondazione, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Art. 12

L'avvio della frequenza presso la Fondazione è subordinato all'avvenuta validazione, da parte del medico competente della Fondazione stessa, della certificazione di idoneità sanitaria dello specializzando conseguita presso la struttura sanitaria di prima assegnazione.

Il Consiglio della scuola si impegna a far sì che il medico specialista in formazione esibisca all'ufficio tutela salute della Direzione Medica della Fondazione (tel. 02/2390.3104 – e-mail: sal_dip@istitutotumori.mi.it) il certificato di idoneità sanitaria prima dell'avvio della frequenza per le finalità di cui sopra.

Art. 13

La Fondazione assicura al medico specialista in formazione che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 14

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

La Fondazione si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Il medico specialista in formazione è tenuto al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, cui venga a conoscenza durante il periodo della attività integrativa, presso la Fondazione, secondo quanto previsto dal succitato Decreto Legislativo.

Art. 15

Durante lo svolgimento dell'attività integrativa il medico specialista in formazione è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3, 4, 11, 12 e 14.

Il medico specialista in formazione deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 16

La presente convenzione ha durata di cinque (5) mesi corrispondenti al periodo di formazione della **dott.ssa Eliana Ivaldi** presso la s.c. Radioterapia 2 per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa, concedendo, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 368/99 l'uso gratuito dei locali, delle attrezzature e delle strumentazioni medico-sanitarie (idonee e adeguate ai sensi del D.Lgs del 09.04.2008, n. 81 s.m.i. – Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro) della citata struttura complessa della Fondazione, con decorrenza, a norma dell'art. 3, dal 01/11/2017 sino al 31/03/2018. L'attività avrà inizio comunque a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione. Le parti potranno convenire di rinnovare la convenzione con scambio di lettera.

Art. 17

E' fatta salva, per ciascuna delle Parti, la possibilità di recesso, dandone preventiva comunicazione alla controparte, a mezzo lettera raccomandata Posta Elettronica Certificata (PEC), con almeno 30 giorni di preavviso.

In particolare l'Università riconosce alla Fondazione la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo per manifesto inadempimento del medico specialista in formazione degli obblighi previsti dal contratto di formazione specialistica.

Art. 18

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo, con oneri a carico della Fondazione ; è altresì soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 con oneri a carico della parte che vi ha dato causa.

Art. 19

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello individuato secondo le vigenti norme del codice di procedura civile.

Art. 20 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università.

Letto, approvato, sottoscritto

Università degli Studi di Sassari
Il Rettore
(Prof. Massimo CARPINELLI)

Azienda Ospedaliero Universitaria
di Sassari
Il Direttore Generale
(Dott. Antonio D'URSO)

Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori
Il Presidente
(Dott. Enzo LUCCHINI)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.